**[CREDITO DI IMPOSTA PER GLI AFFITTI (Art. 28)](http://www.governo.it/it/dl-rilancio)**

1. **Soggetti beneficiari**Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che abbiano subito nei mesi di marzo, aprile e maggio una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente e, ad esclusione delle strutture alberghiere, con ricavi/compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, spetta un credito d’imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
L​​​​​​e strutture alberghiere e agrituristiche possono usufruire del credito di imposta indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.
Il credito di imposta spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.
In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30% dei relativi canoni.
2. **Ammontare del credito.**Il bonus è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno.
Il credito di imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.
Il bonus non è cumulabile con il credito d’imposta di cui all’art. 65 del DL 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. 27/2020 (Credito d'imposta per botteghe e negozi) in relazione alle medesime spese sostenute.
3. **Fruizione.** Il [comunicato stampa](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/cs-6-giugno-2020-circolare-14), la [risoluzione n. 32/E](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2522862/risoluzione%2BF24%2Bart.%2B28%2BDL%2BRilancio.pdf/0ba0d92f-f671-3b2b-8552-7555fa225a04) e la [circolare n. 14](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2522866/Circolare%2B14%2Bdel%2B6%2Bgiugno%2B2020_%2BCredito%2BImposta%2Blocazioni%2BDLRilancio%2B.pdf/06ca2faa-319d-f4dc-1b4b-0683e6152133) dell'Agenzia delle Entrate.

fONTE:<http://www.governo.it/it/dl-rilancio>